



Comune di Pordenone

**REGOLAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 28 febbraio 2011.

Testo entrato in vigore il 13 aprile 2011.

CAPO I
DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1

Oggetto

1. Il regolamento disciplina l'organizzazione e il funzionamento del consiglio comunale e degli altri organi consiliari, nonché i diritti e le prerogative dei consiglieri comunali, secondo i principi della legge e dello statuto.
2. Il regolamento si ispira ai principi di autonomia funzionale ed organizzativa previsti dalla legge per il consiglio comunale.

Art. 2

Interpretazione del regolamento

1. La risoluzione di questioni relative all'applicazione ed all'interpretazione del regolamento sono demandate alla commissione consiliare permanente per il regolamento del consiglio comunale.
2. Su tutte le questioni che dovessero presentarsi nel corso delle sedute consiliari non disciplinate dal presente regolamento oppure regolate da norme di cui è controverso il significato, decide il presidente sulla base dei principi generali.
3. Qualora la decisione del presidente sia contestata, la questione è rimessa al consiglio, che può provvedere immediatamente o può rinviarla alla commissione consiliare permanente per il regolamento del consiglio.

CAPO II
DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art. 3

Elezione del presidente del consiglio

1. All'apertura di ogni tornata amministrativa, dopo la convalida degli eletti, il consiglio procede alla elezione del presidente, a maggioranza dei due terzi dei componenti il consiglio; dalla terza votazione, da tenersi nella stessa seduta, è sufficiente la maggioranza dei componenti. Dalla quinta votazione, è sufficiente la maggioranza dei presenti.

Art. 4

Costituzione della commissione per il regolamento

1. Il presidente, non appena costituiti i gruppi consiliari, comunica al consiglio i nomi dei consiglieri designati dai presidenti dei gruppi consiliari, per costituire la commissione consiliare permanente

per il regolamento, che sarà presieduta dal presidente del consiglio o, in caso di sua assenza o impedimento, dal consigliere anziano presente, individuato ai sensi dell'articolo 8 comma 1.

2. Il funzionamento della commissione consiliare permanente per il regolamento è regolato dalle norme contenute nel capo III e, in quanto compatibili, nel capo V.

Art. 5

Attribuzioni del presidente

1. Il presidente rappresenta il consiglio, lo presiede e ne è il portavoce ufficiale.

2. Il presidente convoca il consiglio, dirige e modera la discussione, mantiene l'ordine e impone l'osservanza del regolamento, accorda la facoltà di parlare, pone le questioni, stabilisce l'ordine delle votazioni, chiarisce il significato del voto e ne proclama il risultato e provvede al buon andamento dei lavori del consiglio.

3. Il presidente sovrintende al funzionamento dell'ufficio del consiglio comunale, dispone dei locali della presidenza e dell'ufficio del consiglio, delle commissioni, dei gruppi consiliari nonché della sala del consiglio, dispone dell'erogazione del fondo stanziato in bilancio per le spese di competenza tenendo conto degli indirizzi espressi in sede di conferenza dei presidenti dei gruppi.

Art. 6

Sostituzione del presidente

1. Il presidente assente o impedito è sostituito nelle forme previste dallo statuto.

2. Il presidente può delegare le funzioni di rappresentanza esterna ai consiglieri comunali.

Art. 7

Revoca del presidente

1. Tanti consiglieri comunali, che rappresentino almeno il quaranta per cento dei membri del consiglio comunale, possono proporre la revoca dall'incarico del presidente con mozione di sfiducia motivata da violazione, per colpa grave, dell'osservanza della legge, dello statuto, del regolamento, del dovere di imparzialità, difesa delle prerogative del consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

2. La proposta è approvata, con la presidenza del consigliere anziano, se consegue la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. In tal caso si procede immediatamente a nuova elezione.

Art. 8

Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari

1. Il presidente convoca, ogni qualvolta lo ritenga utile o per richiesta del presidente di un gruppo consiliare, i presidenti dei gruppi per esaminare il programma e il calendario dei lavori del consiglio o altre questioni di competenza del consiglio. Il sindaco è informato dal presidente del giorno e dell'ora della conferenza e può assistere o farsi sostituire da un membro della giunta. Nel caso di

assenza o impedimento del presidente, si applica il primo comma dell'articolo 6 e, ove non possibile, la conferenza verrà presieduta dal consigliere anziano presente. In casi eccezionali la conferenza può essere chiamata ad esprimersi anche nel corso delle sedute consiliari per determinazione del presidente o del consiglio.

2. Il presidente comunica gli accordi intervenuti all'assemblea. Se non sorge opposizione, gli accordi si intendono approvati. Nel caso di opposizione il consiglio delibera, sentito un oratore contro e uno a favore, i quali possono parlare per non più di cinque minuti ciascuno.

3. Il funzionamento della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, equiparata a tutti gli effetti alle commissioni consiliari permanenti, è regolato dalle norme, in quanto compatibili, contenute nel capo V. Il presidente decide quando le riunioni non sono pubbliche. Le riunioni sono validamente costituite con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati. Ogni componente esprime tanti voti quanti sono i consiglieri del gruppo di appartenenza. Il presidente del consiglio non prende parte alle votazioni. Le decisioni sono valide con la presenza della metà più uno dei componenti e con la maggioranza dei due terzi dei voti rappresentati.

CAPO III

DELLA COMMISSIONE PER IL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

Art. 9

Attribuzioni della commissione per il regolamento

1. Alla commissione consiliare permanente per il regolamento del consiglio comunale, costituita ai termini dell'articolo 4, sono deferiti lo studio delle proposte relative a modifiche del regolamento presentate dai consiglieri, i pareri sulle questioni di interpretazione del regolamento medesimo, nonché i pareri sui conflitti di competenza tra le commissioni.

2. La commissione sottopone al consiglio le proprie conclusioni sulle proposte di modifica presentate dai consiglieri; propone altresì all'assemblea le necessarie modificazioni e aggiunte al regolamento.

3. La commissione si riunisce almeno una volta ogni semestre ed in tale occasione vengono esaminate le situazioni che nel periodo precedente abbiano generato delibere consiliari di cui all'articolo 2 comma 3.

CAPO IV

DEI GRUPPI CONSILIARI

Art. 10

Costituzione e denominazione

1. Si intendono costituiti i gruppi consiliari composti dai consiglieri comunali, qualunque sia il loro numero, eletti in una medesima lista, anche se la denominazione originaria dovesse risultare modificata nel corso della tornata amministrativa.
2. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente, se quest'ultimo accetta l'adesione; in tal caso il consigliere che recede dovrà dare comunicazione formale al consiglio, depositando la dichiarazione di accettazione del presidente del gruppo consiliare al quale intende aderire.
3. Se uno o più consiglieri decidono di recedere dal proprio gruppo senza confluire in alcuno dei gruppi esistenti, vanno a costituire un unico gruppo misto, che può essere costituito anche da un solo consigliere, a meno che, in numero non inferiore a tre, non dichiarino di costituirsi in gruppo con una distinta qualificazione politica. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi già compone tale gruppo.
4. Tutti i consiglieri eletti in una medesima lista possono, se unanimi e indipendentemente da quanto previsto dal precedente comma, assegnare un nuovo nome al proprio gruppo consiliare.
5. La commissione per il regolamento è chiamata a risolvere gli eventuali reclami circa la costituzione, lo scioglimento e la denominazione dei gruppi.

Art. 11

Presidenza dei gruppi

1. Entro dieci giorni dalla prima seduta, ciascun gruppo procede alla nomina del proprio presidente. Dell'avvenuta nomina è data comunicazione al presidente del consiglio. In assenza della comunicazione, è considerato presidente del gruppo il consigliere candidato sindaco oppure il consigliere che ha ottenuto alle elezioni il maggior numero di voti di preferenza. Eventuali modifiche devono essere comunicate tempestivamente, e non oltre dieci giorni, al presidente del consiglio.

Art. 12

Attribuzioni dei gruppi

1. I gruppi consiliari esercitano le funzioni ad essi attribuite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

CAPO V

DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

Art. 13

Composizione delle commissioni

1. Le commissioni permanenti di cui all'articolo 15, alle quali sono attribuite specifiche competenze per materia, sono organi interni del consiglio; svolgono funzioni conoscitive, istruttorie e consultive sugli argomenti da sottoporre all'esame del consiglio comunale.

2. In accordo con i presidenti di gruppo, il presidente del consiglio determina, in relazione alla consistenza numerica di gruppi rappresentati in assemblea, il numero dei componenti di ciascuna commissione e la ripartizione dei seggi ai singoli gruppi, nel rispetto dei seguenti criteri:

- ogni gruppo è rappresentato in tutte le commissioni;
- ciascun consigliere, ad eccezione del sindaco, del presidente del consiglio e dei consiglieri con incarichi di giunta, deve essere assegnato ad almeno una commissione.

3. Ogni gruppo procede, quindi, alla designazione dei propri membri nelle commissioni attribuendo a ciascuno il numero di voti di cui è portatore e ne dà immediata comunicazione al presidente del consiglio.

4. Ogni gruppo esprime nelle commissioni tanti voti quanti sono i consiglieri ad esso appartenenti. È fatto salvo l'istituto della rappresentanza di cui al comma 2.

5. Ogni commissione ha un presidente e un vicepresidente. In caso di assenza o impedimento vengono sostituiti dal consigliere anziano presente.

6. Il presidente ed il vicepresidente sono eletti, con distinte votazioni, dalle commissioni nel proprio seno, su convocazione della seduta da parte del presidente del consiglio.

7. Per la revoca dei presidenti delle commissioni consiliari si applica quanto previsto dall'articolo 7 per la revoca del presidente del consiglio.

8. Il presidente del consiglio convoca periodicamente i presidenti delle commissioni per coordinare i lavori del consiglio.

Art. 14

Sostituzioni

1. Ogni gruppo sostituisce i propri appartenenti che facciano parte della giunta comunale con consiglieri dello stesso gruppo; tuttavia, i consiglieri che siano i soli rappresentanti di una forza politica e che vengano a trovarsi nella condizione anzidetta hanno diritto di far parte delle commissioni mediante deleghe a consiglieri di altro gruppo membri delle commissioni, salvo revoca.

2. Un consigliere, che non possa intervenire ad una seduta della propria commissione, può farsi sostituire per l'intero corso della seduta stessa da un collega appartenente allo stesso gruppo, previo avviso al presidente della commissione.

Art. 15

Competenze e lavori

1. Le commissioni permanenti hanno rispettivamente competenza nelle seguenti materie:

- I. bilancio e programmazione: affari istituzionali, rapporti con l'Unione europea e rapporti esterni, programmazione, bilancio, finanze, controllo di gestione, ordinamento degli uffici e stato giuridico ed economico del personale; circoscrizioni; sicurezza;

- II. urbanistica, lavori pubblici, ambiente: urbanistica, territorio, edilizia, casa, ambiente, opere pubbliche, viabilità, trasporti, protezione civile, attività produttive, lavoro e cooperazione;
- III. cultura, istruzione, politiche sociali: attività e beni culturali, istruzione, formazione professionale, servizi sociali, igiene e sanità, formazione professionale, sport e attività ricreative.

2. Sono considerate commissioni permanenti consiliari anche la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari e la commissione per il regolamento del consiglio comunale, che ha funzioni anche in materia di statuto e di regolamento delle circoscrizioni.

Art. 16

Conferenza dei presidenti delle commissioni permanenti

1. I presidenti delle commissioni permanenti e il presidente del consiglio, che la presiede, costituiscono la conferenza dei presidenti.
2. La conferenza si riunisce quando il presidente lo ritiene utile anche in funzione del programma dei lavori del consiglio ovvero su richiesta di almeno un presidente di commissione per:
 - a) necessità di coordinamento del lavoro delle commissioni;
 - b) dirimere eventuali questioni di competenza;
 - c) decidere sulle riunioni congiunte di più commissioni.
3. In relazione alle esigenze dei lavori del consiglio, la conferenza può revocare convocazioni di commissioni già effettuate.
4. Le decisioni della conferenza sono prese a maggioranza dei componenti.
5. Ciascuna commissione determina programma e calendario dei propri lavori nel rispetto delle decisioni della conferenza.

Art. 17

Commissioni straordinarie

1. Il consiglio può deliberare la costituzione di commissioni straordinarie, per la costituzione e per il funzionamento delle quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13.
2. Una diversa composizione e diverse modalità di funzionamento possono essere stabilite soltanto per commissioni straordinarie con compiti di pura indagine o di studio.
3. La durata delle commissioni straordinarie viene fissata dal consiglio e non può eccedere i due anni e mezzo, salvo espressa e motivata proroga da parte del consiglio stesso.

Art. 18

Questioni di competenza e riunioni congiunte di due commissioni

1. Su conforme decisione della conferenza dei presidenti delle commissioni permanenti, due o più commissioni possono deliberare in comune. In tal caso, la seduta è presieduta dal presidente che

risulta essere consigliere anziano. Ciascun consigliere esprime i voti di cui è portatore nella propria commissione, in base alla attribuzione prevista dall'articolo 13, comma 7. I voti portati da un consigliere che faccia parte di entrambe le commissioni vanno sommati.

2. La seduta congiunta è validamente costituita se sono presenti, per ciascuna commissione, tanti commissari il cui voto rappresenti più di un terzo dei componenti del consiglio comunale.

Art. 19

Convocazioni delle commissioni

1. Le commissioni sono convocate, nelle forme previste dall'articolo 22 comma 4, dai loro presidenti o, in caso di impedimento, dai vicepresidenti, per mezzo del segretario della commissione, di norma con un preavviso di tre giorni liberi, ad eccezione della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per la quale è sufficiente un solo giorno libero.

2. Salvo deroga decisa dalla conferenza dei presidenti delle commissioni permanenti, le sedute delle commissioni non si svolgono contemporaneamente.

3. Se un numero di componenti di una delle commissioni permanenti, il cui voto rappresenti almeno un quinto dei componenti del consiglio comunale, ne domandi la convocazione per discutere determinati argomenti, il presidente della commissione o, in caso di impedimento, il vicepresidente, provvede che essa si riunisca entro il decimo giorno.

4. Alle sedute delle commissioni partecipano gli assessori e/o il sindaco.

Art. 20

Sedute e validità delle decisioni delle commissioni

1. Il presidente della commissione apre e chiude la seduta.

2. La seduta può validamente iniziare se vi è la presenza di tanti commissari il cui voto rappresenti più di un terzo dei componenti del consiglio.

3. La seduta comincia con l'approvazione del verbale sommario della seduta precedente, depositato agli atti. Quando sul processo verbale non vi sono osservazioni, esso s'intende approvato.

4. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica ovvero chiarire o correggere il proprio pensiero espresso nella seduta precedente, oppure per fatto personale.

5. I segretari delle commissioni permanenti dopo ogni seduta comunicano i nomi dei presenti all'ufficio della presidenza del consiglio.

6. Per il funzionamento delle commissioni per quanto non previsto valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente regolamento per le sedute del consiglio comunale.

CAPO VI

DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 21

Programma e calendario dei lavori

1. Il consiglio comunale organizza i propri lavori secondo il metodo della programmazione, stabilendo il calendario di massima delle sedute.
2. A tal fine il presidente del consiglio convoca la conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari ai sensi dell'articolo 8.

Art. 22

Convocazione del consiglio

1. Il consiglio è convocato dal presidente nei termini di legge e di statuto.
2. Deve essere riunito entro venti giorni, quando ne faccia richiesta il sindaco o un quinto dei consiglieri nei termini di legge.
3. La convocazione è effettuata tramite avviso scritto contenente i seguenti elementi:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione, specificando se trattasi di prima o seconda convocazione;
 - b) l'indicazione dell'urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
 - c) l'indicazione dell'ordine del giorno della seduta;
 - d) la sottoscrizione del presidente.
4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, le proposte di deliberazione e i relativi allegati è trasmesso ai consiglieri di norma per via telematica.

La trasmissione telematica, salvo decisione diversa della conferenza dei capigruppo deve essere effettuata ai consiglieri almeno cinque giorni liberi prima del giorno fissato per la seduta.
5. Su richiesta scritta degli interessati, la documentazione indicata al comma precedente può essere resa disponibile ai consiglieri in forma cartacea presso la sede comunale.
6. Tuttavia, nei casi d'urgenza, è sufficiente che l'avviso con relativo elenco, le proposte di deliberazione con gli allegati, salvo decisione diversa della conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari, e il testo delle interrogazioni, sia trasmesso o reso disponibile ai consiglieri ventiquattro ore prima ma, in questo caso, quando la maggioranza dei presenti lo richieda, ogni deliberazione può essere differita alla seduta seguente.
7. La medesima procedura di cui al comma 6 è seguita per gli oggetti da trattare in aggiunta agli altri già iscritti all'ordine del giorno.
8. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data e l'ora della seconda convocazione per il caso in cui, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione sia dichiarata deserta.
9. In questo caso l'avviso della seconda convocazione è rinnovato ai soli consiglieri non intervenuti alla seduta dichiarata deserta. Quando, invece, l'avviso non contenga detta indicazione, la data e l'ora della seconda convocazione sono fissati dal presidente.

10. Qualora nella seduta indicata nell'avviso di convocazione non venga esaurito l'ordine del giorno, il presidente, alla fine della seduta, comunica la data della riunione seguente e così provvederà successivamente di seduta in seduta.

11. L'avviso per le convocazioni di cui al comma 10, accompagnato dall'estratto dell'ordine del giorno contenente gli oggetti non discussi, è comunicato ai soli consiglieri non intervenuti all'ultima riunione.

12. Ove il presidente ometta di provvedere, la riconvocazione del consiglio ha luogo con le modalità già indicate nei commi precedenti.

12. Se nell'avviso di prima convocazione è precisato che non esaurendosi tutti gli argomenti nel giorno stabilito si continuerà nei giorni specificamente indicati, non è necessario l'invio di altro avviso ai consiglieri assenti.

Art. 23

Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno, predisposto a cura del presidente e redatto in modo tale da agevolare l'individuazione degli argomenti da trattare, è articolato di norma nelle seguenti parti:

- I. approvazione dei verbali delle sedute precedenti;
- II. comunicazioni del presidente;
- III. argomenti su cui il sindaco intende svolgere comunicazioni o su cui è chiamato a rispondere;
- IV. argomenti su cui il consiglio è chiamato a deliberare.

2. L'elenco degli argomenti da trattare dal consiglio comunale è reso pubblico a cura del segretario generale nelle forme previste dalla normativa generale e dal successivo articolo 26.

3. Dell'avviso di convocazione, con l'ordine del giorno, proposte di deliberazione e testo delle interrogazioni, vengono messi a conoscenza gli assessori comunali.

Art. 24

Deposito degli atti

1. Gli atti richiamati dagli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati a disposizione dei consiglieri presso la segreteria generale del comune il giorno successivo a quello di comunicazione dell'avviso di convocazione, salvo i casi d'urgenza. Nessun argomento può essere sottoposto a deliberazione definitiva, se gli atti relativi non sono depositati almeno ventiquattro ore prima.

2. Gli atti sono consultati nel luogo ove sono depositati e non possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.

Art. 25

Luogo della riunione

1. Il consiglio si riunisce di norma nella sala consiliare del palazzo comunale nel giorno e secondo gli orari stabiliti nella conferenza dei capigruppo.
2. Qualora circostanze speciali o giustificati motivi lo richiedano, il presidente del consiglio, sentito il sindaco e la conferenza dei presidenti dei gruppi, stabilisce un diverso luogo di riunione nel territorio comunale.
3. Nei giorni delle riunioni del consiglio è esposto al balcone del palazzo comunale ed all'interno della sala il gonfalone del comune unitamente alle bandiere previste dalla normativa vigente.

Art. 26

Informazione alla cittadinanza

In aggiunta alle forme di pubblicità eventualmente prescritte dalla normativa di carattere generale, viene puntualmente fornita alla cittadinanza informazione sulla convocazione e sugli argomenti della seduta, utilizzando gli strumenti di comunicazione di cui l'ente dispone e ritenuti più utili a favorire i massimi livelli di trasparenza e partecipazione.

Art. 27

Pubblicità e segretezza dei lavori

1. Le sedute del consiglio di norma sono pubbliche. Il consiglio decide l'interruzione della pubblicità o la segretezza dei lavori nell'interesse del comune e dello Stato o per la tutela della riservatezza delle persone. Analogo criterio viene osservato per le sedute delle commissioni consiliari. Le nomine dei rappresentanti del comune si fanno sempre in seduta pubblica.
2. La seduta non può essere pubblica quando si tratti di questioni concernenti persone che comportino apprezzamenti e valutazioni discrezionali sulle qualità delle stesse.

Art. 28

Numero legale delle sedute in prima convocazione

1. Il presidente apre la seduta appena sia presente il numero legale dei consiglieri, determinato in ventuno consiglieri dalla normativa vigente.
2. Decorsa un'ora dopo di quella indicata nell'avviso di convocazione senza che siano intervenuti i consiglieri nel numero legale, il presidente del consiglio dichiara deserta la seduta, rinviando la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ad una successiva seduta e procede ad una nuova convocazione.
3. Della seduta dichiarata deserta per mancanza del numero legale è steso verbale nel quale sono indicati i nomi degli intervenuti, facendo inoltre menzione delle assenze giustificate.

Art. 29

Verifica del numero legale

1. Nel corso della seduta, la verifica del numero legale può essere richiesta in ogni momento da un consigliere comunale o disposta dal presidente del consiglio.
2. Per verificare se il consiglio è in numero legale, il presidente invita i consiglieri a far constatare la loro presenza anche tramite il dispositivo elettronico di voto. In caso di incertezza, ha valore decisivo la verifica della presenza fisica mediante appello nominale.
3. Se il consiglio non è in numero legale, il presidente può rinviare la seduta con un intervallo di tempo non superiore a trenta minuti, oppure dichiararla chiusa.

Art. 30

Svolgimento delle sedute e processo verbale

1. All'inizio della seduta l'ultimo verbale disponibile è messo a disposizione dei consiglieri. Qualora, entro la fine della seduta, non siano sollevate eccezioni, il verbale si intende approvato senza votazione.
2. Sul processo verbale non è concessa la parola se non a chi intenda proporvi una rettifica o a chi intenda chiarire il proprio pensiero espresso in aula oppure per fatto personale.

Art. 31

Comunicazioni del presidente

1. Il presidente, in apertura di seduta:
 - a) comunica le giustificazioni per le assenze;
 - b) comunica all'assemblea i messaggi e le lettere pervenute.
2. Sulle comunicazioni non si apre il dibattito, ma possono essere avanzate solo richieste di chiarimento da parte di un consigliere per ogni gruppo.

Art. 32

Comunicazioni del sindaco

1. Il sindaco può, in ogni momento della seduta, svolgere comunicazioni su fatti ed argomenti di particolare rilievo che non comportino deliberazioni o impegni.
2. Sulle comunicazioni del sindaco è ammesso un solo intervento per ogni gruppo consiliare per non più di cinque minuti.

Art. 33

Partecipazione dei consiglieri alle sedute

1. I consiglieri che non possono intervenire alla seduta devono dare tempestiva comunicazione al presidente anche per mezzo di un collega; della comunicazione è preso atto nel processo verbale.
2. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare l'aula, avvisare la segreteria perché ne prenda nota.

3. Ai sensi dell'articolo 35 dello statuto comunale, i consiglieri che non intervengano a tre sedute consecutive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tal fine il presidente del consiglio, accertata l'assenza, provvede a comunicare per iscritto l'avvio del procedimento agli interessati, assegnando venti giorni di tempo dalla data di ricevimento per far valere le cause giustificative. Il consiglio decide tenendo conto delle cause giustificative presentate.

Art. 34

Partecipazione della giunta alle sedute del consiglio

1. La giunta assiste alle sedute del consiglio per mezzo del sindaco e degli assessori, con facoltà di intervenire per illustrare o replicare sugli argomenti in discussione.

Art. 35

Partecipazione del segretario

1. Il segretario generale del comune, o chi lo sostituisce a norma dello statuto e del regolamento, partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e, coadiuvato da dipendenti comunali, ne cura la verbalizzazione.

2. Il consiglio comunale può scegliere uno dei suoi membri per svolgere le funzioni di segretario verbalizzante unicamente in caso di assenza o impedimento del segretario e di chi lo sostituisce, con l'obbligo di farne espressa menzione nel verbale.

Art. 36

Facoltà di parlare

1. Nessuno può parlare senza aver chiesto e ottenuto la parola dal presidente.

2. L'oratore non può discostarsi dall'argomento in discussione.

Art. 37

Richiami all'ordine e censura

1. Se un consigliere pronuncia parole sconvenienti, oppure turba, con il suo contegno, la libertà delle discussioni e l'ordine della seduta, il presidente lo richiama formalmente. Il richiamato può presentare al consiglio le sue spiegazioni: se intende respingere il richiamo all'ordine inflittogli dal presidente, questi invita il consiglio a decidere, per alzata di mano, senza discussione.

2. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nella stessa seduta, il presidente può proporre al consiglio l'esclusione del consigliere dall'aula per tutto il resto della seduta e, nei casi più gravi, la censura. La censura implica, oltre all'esclusione immediata dall'aula, l'interdizione di partecipare ai lavori del consiglio e delle commissioni per un termine da una a tre sedute.

3. Udite le spiegazioni del consigliere, la proposta del presidente è subito messa ai voti senza discussione, ma con facoltà di proporre emendamenti, per alzata di mano. L'esclusione o la censura

possono essere proposte dal presidente, anche dopo il primo richiamo all'ordine, contro un consigliere che provochi tumulti o disordini nell'assemblea o trascenda ad oltraggi o vie di fatto o, anche indipendentemente da un primo richiamo all'ordine, quando gli oltraggi o le vie di fatto avvengano in modo che non sia possibile al presidente richiamare all'ordine chi stia per trascendervi.

4. Se il consigliere si rifiuta di ottemperare all'invito del presidente di lasciare l'aula, il presidente sospende la seduta e dà alla polizia comunale le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

5. Ove poi il consigliere censurato tenti di rientrare nell'aula prima che sia trascorso il termine prescritto, la durata dell'esclusione sarà raddoppiata.

Art. 38

Presenza e comportamento del pubblico

1. Il pubblico può assistere alle sedute del consiglio comunale.

2. I presenti prendono posto nei settori della sala consiliare appositamente riservati al pubblico. È loro richiesto un comportamento corretto e rispettoso ed è vietato ogni segno di approvazione o di disapprovazione.

3. Le persone estranee al consiglio o ai servizi relativi possono accedere al settore della sala ove siedono i consiglieri solo se autorizzati dal presidente del consiglio.

4. La polizia comunale e i commessi sono incaricati dell'osservanza dei regolamenti e, in seguito all'ordine del presidente, fanno uscire immediatamente chiunque abbia turbato l'ordine.

Art. 39

Divieto d'uso di telefoni cellulari

1. L'uso di strumenti di comunicazione telefonici o telematici è consentito solo per scopi inerenti alla funzione svolta dai consiglieri.

2. L'utilizzo di tali strumenti non deve in ogni caso arrecare disturbo alla seduta.

CAPO VII

DELLA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 40

Iniziativa delle deliberazioni consiliari

1. L'iniziativa delle deliberazioni consiliari appartiene al sindaco, alla giunta comunale, a ciascun membro del consiglio comunale.

2. Per le proposte di deliberazione di propria iniziativa, i consiglieri si rivolgono agli uffici di segreteria della presidenza per l'assistenza necessaria all'accertamento dei requisiti di legittimità, regolarità tecnica e contabile.

Art. 41

Presentazione e assegnazione alle commissioni

1. Le proposte di deliberazione sono fatte pervenire al presidente del consiglio, tenendo conto che, di norma, devono essere discusse in sede di commissione prima di essere trattate in consiglio.

Art. 42

Ritiro, sospensione e rinvio di proposte di deliberazione

1. Le proposte di deliberazione d'iniziativa del sindaco o della giunta e d'iniziativa consiliare, all'esame del consiglio, possono essere ritirate, sospese e rinviate prima del passaggio alla discussione. Per le prime è necessaria apposita richiesta del sindaco; per le seconde la richiesta unanime dei proponenti.

2. Sulla richiesta di ritiro, sospensione e rinvio delle proposte di deliberazione dopo il passaggio alla discussione, ma prima della votazione finale, decide il consiglio senza discussione.

CAPO VIII

DELLA DISCUSSIONE

Art. 43

Argomenti all'ordine del giorno ed interventi commemorativi

1. Il consiglio può discutere e deliberare soltanto sugli argomenti che siano iscritti all'ordine del giorno.

2. Gli argomenti sono discussi nell'ordine indicato nell'avviso di convocazione. L'ordine degli argomenti da porre in discussione può essere modificato quando il presidente di propria iniziativa, o su richiesta, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata; in caso contrario essa è sottoposta al voto del consiglio.

3. All'inizio di seduta, il presidente può discrezionalmente consentire brevi interventi da parte dei consiglieri comunali, comunque contenuti nel limite di cinque minuti, per celebrazione di eventi, per la commemorazione di persone o di date di particolare rilievo o per comunicazioni di grave importanza. In tal caso è necessario che il presidente ne sia stato informato, anche verbalmente, prima dell'inizio della seduta del consiglio.

Art. 44

Iscrizione a parlare e ordine degli interventi

1. I consiglieri che intendono parlare in una discussione devono iscriversi presso la presidenza.

2. Il presidente dà facoltà di parlare secondo l'ordine di presentazione delle domande.

3. I consiglieri che non siano presenti nell'aula quando è il loro turno possono decadere dal diritto alla parola. È consentito lo scambio preventivo di turno fra consiglieri.

Art. 45

Fatto personale

1. È fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. In questo caso, chi chiede la parola deve indicare, in non più di cinque minuti, in che consista il fatto personale: il presidente decide. Se il consigliere insiste, decide il consiglio, senza discussione.
2. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa, fare apprezzamenti sui voti del consiglio o comunque discuterli.

Art. 46

Durata degli interventi

1. Salvo i termini più brevi previsti dal regolamento e salvo diversa determinazione della conferenza dei presidenti dei gruppi, la durata degli interventi in una discussione non può eccedere i quindici minuti per il primo intervento e cinque per il secondo.
2. I termini di tempo sono raddoppiati per le discussioni relative al bilancio di previsione, al conto consuntivo, al piano regolatore generale e relative varianti, a materie di particolare rilievo urbanistico, nonché allo statuto dell'ente e ai regolamenti.
3. Non sono ammessi più di due interventi per ciascun consigliere sullo stesso argomento se non per fatto personale, mozione d'ordine o per dichiarazioni di voto. È comunque fatta salva la facoltà del presidente di accordare la richiesta di chiarimenti.
4. Per le mozioni è previsto un tempo massimo di quindici minuti per la presentazione e le eventuali precisazioni finali. Per la loro discussione è previsto un solo intervento per consigliere della durata massima di dieci minuti.

Art. 47

Divieto di interruzione o rinvio della discussione

1. Il consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull'argomento in discussione.
2. A nessuno è permesso interrompere chi parla, tranne al presidente per un richiamo al regolamento.
3. Nessun intervento può essere interrotto o rimandato per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 48

Mozioni d'ordine

1. È mozione d'ordine il richiamo di un consigliere alla legge, allo statuto o al regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull'ordine con il quale sia stata posta la questione dibattuta o sul modo con il quale si intende procedere alla votazione. Qualora il presidente non intenda accogliere la mozione d'ordine, il richiedente può appellarsi al consiglio il quale decide con voto palese dopo gli interventi di un consigliere a favore e di uno contrario per un tempo non superiore a cinque minuti.

Art. 49

Sospensione e rinvio della discussione o della votazione

1. È nella facoltà del presidente, sentito il consiglio, la sospensione e il rinvio della discussione o della votazione di qualsiasi oggetto all'ordine del giorno ove a suo giudizio ricorra la necessità di approfondire gli argomenti proposti. Tale facoltà non è però consentita nel caso di riunione effettuata su richiesta di almeno un quinto dei consiglieri in carica.

Art. 50

Diniego di accettazione e svolgimento di strumenti regolamentari

1. Il presidente ha facoltà di negare l'accettazione e lo svolgimento di qualsiasi strumento regolamentare che sia formulato con frasi sconvenienti, o sia relativo ad argomenti estranei all'oggetto della discussione, e può rifiutarsi di metterlo in votazione. Se il proponente insiste, il presidente si rimette al consiglio che decide senza discussione per alzata di mano.

CAPO IX

DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE

Art. 51

Discussione e ordini del giorno

1. L'esame degli argomenti inizia con la discussione che consiste nelle relazioni e negli interventi dei consiglieri che si siano iscritti a parlare ai sensi dell'articolo 44.
2. Prima che si chiuda la discussione, possono essere presentati ordini del giorno sulla deliberazione, che ne determinino o ne modifichino il concetto o servano d'istruzione alle commissioni nel caso di rinvio alle stesse per un ulteriore esame.
3. Gli ordini del giorno vanno illustrati dai presentatori nel corso dell'intervento in sede di discussione previsto dall'articolo 46.
4. Gli ordini del giorno sono votati prima del passaggio alla votazione della deliberazione. I presentatori possono trasformare l'ordine del giorno in raccomandazione. È ammessa la votazione per parti separate; in tal caso, l'approvazione avviene con votazione finale. Se gli ordini del giorno sono accolti dalla giunta, non sono messi in votazione, salvo che ciò sia richiesto dai proponenti.

Art. 52

Emendamenti

1. La giunta, tramite il sindaco e gli assessori, ed ogni consigliere hanno diritto di proporre emendamenti.

2. Gli emendamenti, e gli eventuali emendamenti agli stessi, sono presentati per iscritto prima del termine della discussione sulla proposta di deliberazione cui si riferiscono e sono distribuiti ai consiglieri, qualora il presidente ne ravvisi l'opportunità.
3. Non sono ammessi emendamenti estranei all'oggetto della proposta. Sull'inammissibilità degli emendamenti decide inappellabilmente il presidente, sentiti i capigruppo. Tuttavia, prima di pronunciarsi, il presidente invita una sola volta i proponenti a riformulare l'emendamento, entro breve termine e comunque senza sospendere i lavori, in modo da consentirne l'ammissibilità.
4. Sulla proposta di deliberazione e sugli emendamenti si svolge un'unica discussione.
5. Gli emendamenti sono votati prima della proposta di deliberazione cui si riferiscono secondo l'ordine di presentazione o secondo quell'ordine logico che il presidente inappellabilmente reputi opportuno.
6. Gli emendamenti presentati o accolti dalla giunta non sono posti in votazione, salvo che non sia richiesto dai proponenti.

Art. 53

Dichiarazioni di voto sulla proposta di deliberazione

1. Esaurita la discussione, la giunta, tramite il sindaco o gli assessori, si pronuncia sulla proposta di deliberazione e sugli emendamenti presentati.
2. Prima della votazione finale sulla proposta di deliberazione è consentita ai presidenti dei gruppi consiliari, o loro delegati, una dichiarazione di voto di durata non superiore a cinque minuti. La dichiarazione di voto per le mozioni è di durata non superiore ai cinque minuti.
3. Qualora un consigliere intenda votare in maniera difforme da quella del gruppo di cui fa parte, ha diritto a dichiarazione di voto individuale, da contenersi nei limiti di tempo di cui al comma 2.

CAPO X

DELL'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DI APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE DEL COMUNE

Art. 54

Sessione di bilancio

1. L'esame della proposta di deliberazione di approvazione del bilancio di previsione del comune ha luogo in un'apposita sessione, la quale decorre dal giorno dell'inizio dell'esame nelle commissioni permanenti riunite in forma congiunta e si conclude con la votazione finale del consiglio.

Art. 55

Programmazione dei lavori per la sessione di bilancio

1. La conferenza dei presidenti dei gruppi stabilisce il calendario della sessione di bilancio in modo da concludere l'esame dei documenti contabili entro trenta giorni dall'inizio dell'esame in prima

commissione integrata, previo invio degli elaborati contabili, anche su supporto informatico, a tutti i consiglieri almeno dieci giorni prima della seduta consiliare di approvazione del documento contabile.

CAPO XI DEL BILANCIO DEL CONSIGLIO

Art. 56

Discussione ed approvazione del bilancio del consiglio

1. Le voci riguardanti il progetto di bilancio ed il conto consuntivo del consiglio, predisposti dall'ufficio di presidenza, sono contenute nel bilancio e nel rendiconto del comune.

CAPO XII DELLE VOTAZIONI

Art. 57

Votazione palese

1. Le votazioni vengono di norma effettuate mediante procedimento elettronico.
2. La votazione per appello nominale è disposta dal presidente del consiglio di propria iniziativa o su richiesta di un consigliere, qualora ne ravvisi la necessità. Il presidente indica il significato del SI e del NO.

Art. 58

Votazione segreta

1. La votazione è fatta a scrutinio segreto nei casi previsti dalla legge, dallo statuto, dal regolamento e nei casi in cui, con deliberazione motivata, sia stabilito dal consiglio.
2. La votazione a scrutinio segreto avviene mediante procedimento di voto elettronico debitamente schermato a garanzia della segretezza del voto espresso dai singoli consiglieri.
3. Quando la votazione si fa mediante schede il consigliere scrive la parola SI o NO, rispettivamente per approvare o respingere la proposta, oppure scrive nella scheda il nome del candidato scelto.

Art. 59

Votazione con procedimento elettronico

1. Il presidente, per agevolare il computo dei voti, può disporre che le votazioni siano effettuate mediante procedimento elettronico.

2. La votazione con procedimento elettronico è effettuata a mezzo pulsantiera collocata all'interno della postazione microfonica di ciascun consigliere. La pulsantiera è composta di tre tasti rispettivamente per il voto favorevole, contrario e per l'astensione.
3. Per comprovare la propria presenza in aula e per votare, ad ogni consigliere è consegnata una tessera di riconoscimento, da inserire nel terminale assegnato e da rimuovere in caso di allontanamento, anche temporaneo, dall'aula consiliare.
4. Il presidente annuncia il tipo di votazione e dichiara aperta la votazione stessa facendo attivare i terminali di voto.
5. I consiglieri presenti, dopo aver inserito la tessera nel proprio terminale, premeranno il tasto prescelto. Ogni consigliere, prima che la votazione sia dichiarata chiusa, può ovviare ad un eventuale errore di votazione premendo il tasto corretto, correggendo automaticamente la precedente scelta errata.
6. Il presidente conclude le operazioni di voto dichiarando chiusa la votazione; da tale momento sono disattivati contemporaneamente i terminali di tutti i consiglieri.
7. I risultati della votazione sono visualizzati sul tabellone esposto in aula e contemporaneamente il presidente procede alla loro proclamazione.
8. In caso di impossibilità di attivare il procedimento elettronico si dà luogo alla votazione per alzata di mano, ovvero, qualora venga richiesto da uno o più consiglieri e il presidente ne ravvisi la necessità, per appello nominale o, nel caso di votazione segreta, per scheda. In tali casi vengono preventivamente nominati tre scrutatori.
9. I consiglieri che non inseriscano la tessera nel terminale loro assegnato sono obbligati ad allontanarsi dall'aula.

Art. 60

Validità delle deliberazioni del consiglio

1. Ogni deliberazione del consiglio comunale è valida quando ottiene la maggioranza assoluta dei votanti, salvo per quelle materie ed in quei casi in cui sia prescritta una maggioranza qualificata. In caso di parità di voti, la proposta si intende non approvata.
2. Sono considerati votanti coloro che esprimono voto favorevole, contrario o di astensione; anche le schede bianche e quelle non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. Sono computati fra i presenti agli effetti del numero legale, ma non fra i votanti, coloro che non partecipano alla votazione pur restando in aula; tra gli stessi vanno compresi i consiglieri che dichiarano la propria astensione dalla votazione.
4. Nelle votazioni per le nomine, salvo quanto disposto da norme speciali, sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti; in caso che due o più candidati abbiano ottenuto un eguale numero di voti, è eletto il più anziano di età.
5. Per le nomine a cariche ove siano richieste specifiche capacità professionali è necessario il deposito di un curriculum prima della chiusura della discussione.

6. Le proposte di deliberazione, se approvate per parti, si approvano con votazione finale.

Art. 61

Divieto di parlare in corso di votazione

1. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto, salvo che per mozione d'ordine sulle disposizioni regolamentari riguardanti la procedura della votazione in corso.

Art. 62

Annullamento e ripetizione della votazione

1. Quando emergano irregolarità nelle votazioni, il presidente, valutate le circostanze e sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone la ripetizione.

Art. 63

Proclamazione della votazione

1. Il risultato della votazione del consiglio è proclamato dal presidente con la formula: "Il consiglio approva" o "Il consiglio non approva".

CAPO XIII

DELLE PETIZIONI

Art. 64

Esame in commissione e in consiglio

1. Le petizioni aventi ad oggetto argomenti di competenza del consiglio comunale sono trasmesse alle commissioni competenti per materia, avendo cura di inviarne copia anche al presidente del consiglio e ai presidenti dei gruppi consiliari.

2. Le commissioni riferiscono al consiglio entro trenta giorni dalla data di assegnazione.

3. Il primo firmatario della petizione è tenuto informato dello stato della procedura di esame della petizione stessa.

CAPO XIV

DELLE INTERROGAZIONI

Art. 65

Definizione, presentazione e risposta alle interrogazioni

1. Ciascun consigliere può interrogare il sindaco su atti e questioni che investano la competenza degli organi comunali.

2. L'interrogazione consiste nella domanda presentata in forma scritta e senza motivazione al sindaco per sapere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta al sindaco o sia esatta, se il sindaco intenda comunicare al consiglio determinati documenti o abbia preso o intenda prendere alcuna risoluzione su oggetti determinati o, comunque, per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività dell'amministrazione comunale; può consistere, altresì, nella domanda fatta al sindaco circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su determinati problemi.
3. Le interrogazioni sono riportate, in sintesi, ed allegate nel loro testo integrale, all'ordine del giorno della seduta successiva alla presentazione; a queste ultime è riservata, di norma, salvo diversa determinazione del presidente, la prima ora della seduta. È seguito l'ordine di presentazione.
4. Il sindaco è tenuto a rispondere alle interrogazioni entro trenta giorni dalla loro presentazione.
5. Il sindaco, indicando le motivazioni, ha facoltà di poter rispondere ad una interrogazione anche in una seduta antecedente o successiva a quella a ciò destinata ed indipendentemente dall'ordine di presentazione.
6. Qualora il presidente lo disponga, ad interrogazioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi può essere data risposta contemporaneamente; ad interrogazioni presentate da uno stesso consigliere può essere data risposta alternando le interrogazioni stesse con quelle presentate da altri consiglieri.

Art. 66

Replica per le interrogazioni

1. L'interrogante non può parlare sulla propria interrogazione se non dopo che il sindaco, o chi per esso, abbia dato risposta e soltanto per dichiarare se sia o no soddisfatto. Il tempo destinato all'interrogante non può eccedere i cinque minuti.

Art. 67

Interrogazioni a risposta scritta

1. Nel presentare un'interrogazione il consigliere può dichiarare che intende avere risposta scritta. In questo caso, entro trenta giorni, il sindaco dà risposta scritta all'interrogante e la comunica per copia al presidente del consiglio, il quale, nella prima seduta successiva, ne dà comunicazione.

CAPO XV

DELLE MOZIONI

Art. 68

Definizione

1. Ogni consigliere può presentare una mozione intesa a promuovere una deliberazione da parte del consiglio.

2. La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull'azione del sindaco o della giunta o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare o un problema di natura amministrativa.
3. È presentata per iscritto ed è posta all'ordine del giorno della prima seduta successiva alla presentazione, osservando l'ordine di cui all'articolo 23.
4. Su ogni mozione possono essere presentati per iscritto ordini del giorno ed emendamenti.
5. Sulla mozione il consiglio si pronuncia mediante il voto, dopo la discussione aperta a tutti i consiglieri, i quali non possono prendere la parola per più di dieci minuti, come previsto all'articolo 46.
6. Gli interventi per dichiarazioni di voto non possono protrarsi per più di cinque minuti, come previsto dall'articolo 53.
7. Se la mozione è accolta dalla giunta, non è messa in votazione, salvo che non sia richiesto dai proponenti.
8. I presentatori possono trasformare la mozione in raccomandazione.

CAPO XVI

DELLE DISPOSIZIONI COMUNI A INTERROGAZIONI E MOZIONI

Art. 69

Svolgimento

1. Lo svolgimento delle interrogazioni e delle mozioni è fatto a parte da ogni altra discussione.

Art. 70

Inammissibilità

1. Non sono ammesse le interrogazioni e mozioni formulate con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardino materie estranee alla competenza del comune.
2. Nel caso di formulazione con frasi ingiuriose o sconvenienti, o che riguardino materie estranee alla competenza degli organi comunali, giudica inappellabilmente il presidente.

CAPO XVII

DELLE PROCEDURE DI INDAGINE, DI INFORMAZIONE, DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO DELLE COMMISSIONI

Art. 71

Relazioni, proposte e udienze conoscitive delle commissioni

1. Le commissioni presentano sulle materie di loro competenza le relazioni e le proposte che ritengono del caso o che dal consiglio siano loro richieste, procurandosi a tale effetto, dai competenti assessorati, informazioni, notizie e documenti.
2. Le commissioni hanno facoltà di invitare alle sedute gli assessori per domandare loro chiarimenti.
3. La giunta può altresì chiedere che le commissioni siano convocate per dare loro comunicazioni e gli assessori possono sempre chiedere di essere sentiti.

Art. 72

Indagini conoscitive delle commissioni

1. Le commissioni, nelle materie di loro competenza, possono disporre, previa comunicazione al presidente del consiglio, indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie, informazioni e documenti utili alle attività del consiglio.
2. Nelle sedute dedicate a tali indagini le commissioni possono invitare, previe opportune intese, rappresentanti di enti locali, di comunità, di organizzazioni sindacali e di categoria e qualsiasi persona in grado di fornire elementi utili ai fini dell'indagine.
3. Se nel corso di indagini conoscitive le commissioni ritengono opportuno il sopralluogo presso terzi, ne sarà incaricata una ristretta rappresentanza della commissione; esso non potrà essere effettuato se non dopo che il presidente della commissione abbia acquisito il consenso dei terzi interessati al sopralluogo ed ottenuto l'autorizzazione del presidente del consiglio.

Art. 73

Inchieste consiliari

1. Le proposte per inchieste consiliari sono equiparate a qualsiasi altra proposta d'iniziativa consiliare. Per la loro approvazione è peraltro richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
2. Allorché il consiglio, dopo esaurita la procedura ordinaria, delibera un'inchiesta, la commissione è nominata dal presidente, su indicazione dei presidenti dei gruppi consiliari, in modo che la sua composizione rispecchi la proporzione dei gruppi stessi. È presieduta da un consigliere dell'opposizione.
3. Le sedute delle commissioni d'inchiesta non sono pubbliche.
4. Quando una commissione d'inchiesta stimi opportuno di trasferirsi o d'inviare alcuno dei suoi componenti fuori della sede del consiglio, deve informare il presidente del consiglio.

CAPO XVIII

DELLE DEPUTAZIONI

Art. 74

Costituzione e nomina delle deputazioni

1. Le deputazioni sono delegazioni ufficiali del consiglio, rappresentative dello stesso. La loro costituzione è decisa dal presidente ogni qualvolta se ne presenti l'opportunità in relazione a cerimonie, pubbliche manifestazioni o iniziative in territorio nazionale o all'estero.
2. Le deputazioni sono nominate dal presidente, sentiti i presidenti dei gruppi consiliari, di norma secondo la proporzione dei gruppi stessi. Sono presiedute dal presidente o da suo delegato.

CAPO XIX

DEL PROCESSO VERBALE E DEL RESOCONTO

Art. 75

Redazione del verbale

1. Il segretario generale, o suo sostituto, coadiuvato dai funzionari da lui designati, redige il processo verbale, che si compone degli estratti relativi alle singole deliberazioni assunte.
2. L'estratto relativo a ciascun oggetto si configura come documento che contiene i nomi dei consiglieri presenti, il testo integrale delle proposte votate e quello degli emendamenti e ordini del giorno votati in relazione all'oggetto, il numero dei voti conseguiti e il nome dei consiglieri contrari e astenuti.
3. I processi verbali sono sottoscritti dal presidente e dal segretario generale o suo sostituto.
4. Il consiglio può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.
5. Di tutte le sedute, eccettuate quelle segrete, si redige il resoconto con la trascrizione integrale della registrazione magnetica o digitale.
6. Le trascrizioni sono conservate, unitamente alle relative registrazioni magnetiche o digitali, dall'ufficio del consiglio.

CAPO XX

DEGLI UFFICI DEL CONSIGLIO

Art. 76

Uffici del consiglio

1. Agli uffici del consiglio comunale sovrintende il presidente del consiglio comunale.
2. Gli uffici del consiglio comunale sono organizzati in una struttura di staff denominata "uffici del consiglio comunale".
3. Gli uffici del consiglio comunale:
 - a) curano la programmazione e lo sviluppo delle funzioni di supporto organizzativo, informativo, giuridico e amministrativo per le attività del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari;

- b) assistono il presidente del consiglio comunale per lo svolgimento delle funzioni attribuite dalla normativa nonché di quelle relative alla rappresentanza del consiglio comunale;
- c) curano la redazione e la raccolta della produzione normativa, compiono studi per la proposizione e l'aggiornamento dei regolamenti comunali di competenza del consiglio, in collaborazione con gli uffici competenti per materia;
- d) gestiscono i rapporti con gli organi circoscrizionali;
- e) assistono il presidente del consiglio e le commissioni consiliari per la formazione degli atti istruttori e deliberativi aventi per oggetto le materie di iniziativa consiliare, garantendo il raccordo con il settore affari generali e istituzionali e con gli altri settori comunali;
- f) svolgono attività di supporto per la realizzazione delle iniziative promosse dall'ufficio del presidente, dalle commissioni consiliari, garantendo la correttezza amministrativa con particolare riferimento alla normativa vigente in materia di contabilità e di procedure per la scelta dei contraenti, nonché il rispetto dei budget finanziari attribuiti;
- g) svolgono attività di supporto per l'amministrazione delle risorse umane attribuite;
- h) svolgono attività di supporto per la elaborazione di proposte organizzative e di sviluppo dei sistemi informatici in relazione alle attività del consiglio, dell'ufficio del presidente, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

4. Fa parte degli uffici del consiglio il personale che svolge stabilmente attività di supporto al consiglio, al presidente del consiglio comunale, alle commissioni, ai gruppi consiliari, sia esso a tempo pieno o a tempo parziale in quanto occupato anche in altre strutture operative.

5. Al personale degli uffici del consiglio si applica la normativa prevista per gli uffici di staff degli organi politici.

6. L'organizzazione e la gestione degli aspetti giuridici ed economici del rapporto di lavoro del personale degli uffici del consiglio avviene nell'ambito delle disposizioni generali impartite dal presidente del consiglio e sotto la responsabilità del dirigente degli uffici stessi per quel che concerne gli aspetti amministrativi.

7. L'assegnazione e la mobilità del personale degli uffici avviene con provvedimento del dirigente competente, sentito il presidente del consiglio.

8. Qualora, per esigenze funzionali, collaborino al supporto dell'attività del consiglio altri dipendenti comunali o strutture organizzative, essi, per lo svolgimento di tale attività, dipendono funzionalmente dal dirigente responsabile del servizio del consiglio comunale.

9. Gli uffici del consiglio comunale sono dotati degli strumenti tecnici e informatici utili allo svolgimento delle attività del presidente, delle commissioni, dei gruppi consiliari e alla comunicazione con i cittadini. Presso gli uffici è altresì collocata la biblioteca del consiglio comunale.

10. I gruppi consiliari sono sempre intesi in senso collegiale e le loro esigenze e strutture debbono comunque essere coordinate e decise dalla conferenza dei capigruppo.

Art. 77

Sedi e attrezzature delle strutture consiliari

1. Al presidente del consiglio, alle commissioni consiliari, ai gruppi consiliari sono assegnati locali idonei e la strumentazione necessaria allo svolgimento delle loro funzioni istituzionali. I locali e la strumentazione per il presidente del consiglio sono individuati in accordo con il medesimo.

Art. 78

Risorse finanziarie del consiglio comunale

1. Il bilancio comunale garantisce le risorse necessarie per il buon funzionamento del consiglio comunale, per le ordinarie attività dei suoi organismi, per l'efficienza dei suoi uffici.

2. Gli atti autorizzativi necessari per le spese di cui al comma precedente sono assunti dal dirigente responsabile dell'ufficio del consiglio. Ove siano necessarie deliberazioni della giunta, esse sono proposte dal sindaco sulla base di richiesta scritta o previo assenso del presidente del consiglio.

3. Le tipologie di spese per il funzionamento degli organismi consiliari imputabili al budget amministrativo di dotazione sono le seguenti:

- spese telefoniche, di corrispondenza, di riproduzione di documenti;
- spese di aggiornamento per pubblicazioni (giornali, riviste, libri, ecc.) che rivestano interesse con l'espletamento del mandato;
- spese di strumentazioni informatiche, tecnologiche e arredi;
- spese per iniziative politico-istituzionali, connesse alle finalità del comune, quali l'organizzazione di convegni, incontri con esperti e figure istituzionali, manifestazioni socio-culturali, manifestazioni politico-istituzionali, ricerche e studi su particolari problematiche riguardanti Pordenone e la sua area;
- spese per la stampa di manifesti e inviti, produzione di materiale informativo, compensi a relatori, incarichi ad esperti, noli e quant'altro per l'organizzazione delle manifestazioni, spese di ospitalità relative alle sopraccitate iniziative;
- spese per prestazioni professionali conferite per attività specialistiche connesse all'approfondimento di tematiche istituzionali e tecniche;
- ogni altra spesa rispondente alle finalità istituzionali del presidente del consiglio, delle commissioni e dei gruppi consiliari.

CAPO XXI

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

Art. 79

Diritto di informazione e di accesso da parte dei consiglieri

1. I consiglieri comunali esercitano il diritto d'informazione e di accesso agli atti e documenti, utili all'esercizio del loro mandato, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa vigente.
2. Le copie sono rilasciate gratuitamente, entro il termine massimo di sette giorni dalla richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, con espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti connessi alla carica di consigliere comunale.
3. Le aziende speciali, istituzioni ed enti dipendenti dal comune, le società a mezzo delle quali il comune gestisce servizi pubblici, i consorzi cui il comune partecipa, i concessionari di servizi comunali, stabiliscono i documenti e le informazioni in possesso degli stessi che, su richiesta, devono essere forniti al comune. I documenti e le informazioni entrati in possesso del comune sono accessibili ai consiglieri.
4. Il sindaco può chiedere al presidente del consiglio comunale di definire d'intesa tempi e modalità d'esercizio per le richieste di copia ai documenti che comportano oneri particolarmente gravosi per gli uffici.
5. Il sindaco informa per iscritto il consigliere interessato quando rileva la sussistenza di divieti all'esame dell'atto e al rilascio della copia, indicando i motivi che non consentono il rilascio.

Art. 80

Iniziative di informazione

1. Il presidente, sentita la conferenza dei presidenti dei gruppi, approva il programma delle iniziative per l'informazione dei consiglieri comunali.
2. Il programma comprende anche la dotazione a tutti i consiglieri di pubblicazioni, studi e ricerche nonché la fornitura di copie dei provvedimenti statali e regionali di particolare interesse per la loro attività.

Art. 81

Rimborso spese di missione e viaggio

1. I consiglieri comunali, autorizzati dal presidente a recarsi, per ragioni del loro mandato, fuori del territorio comunale, hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, nonché all'indennità di missione od al rimborso delle spese di pernottamento e soggiorno documentate, secondo quanto stabilito dalla normativa.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per la partecipazione alle riunioni ed alle attività degli organi nazionali e regionali delle associazioni fra gli enti locali.

Art. 82

Assicurazione e patrocinio legale

1. Ai consiglieri comunali sono estese, nei limiti di legge, le coperture assicurative contro i rischi derivanti dall'espletamento del mandato, specie in ordine agli infortuni ed alla responsabilità civile verso terzi.

2. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento giurisdizionale civile, penale o contabile nei confronti di uno o più consiglieri, per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del mandato, il comune, a meno di decisione contraria degli interessati, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa, in ogni grado del giudizio, laddove vi sia proscioglimento; è fatta salva la ripetizione della somma anticipata in caso di condanna con sentenza definitiva.

Art. 83

Nomina e revoca dei rappresentanti del comune

1. Il sindaco nomina, designa e revoca i rappresentanti del comune in enti, aziende, ancorché consortili, istituzioni e società partecipate nel rispetto delle procedure stabilite dal presente regolamento e degli indirizzi deliberati dal consiglio comunale a norma di legge.

2. I soggetti nominati o designati presso enti, aziende autonome ancorché consortili, società partecipate o istituzioni, sono obbligati a rendere pubblica la propria situazione reddituale, patrimoniale e associativa, in analogia con quanto previsto per i consiglieri comunali.

3. Gli stessi, ove consentito dalla normativa vigente, sono obbligati al rispetto degli indirizzi programmatici stabiliti dal consiglio per l'ente interessato anche se formulati successivamente alla loro nomina.

4. I rappresentanti del comune presso ciascun ente, azienda, ancorché consortili, istituzione e società partecipate, non già tenuti per norma a presentare i bilanci al consiglio, inviano ogni anno al sindaco e al presidente del consiglio comunale una relazione sullo stato dell'ente e sull'attività da essi svolta. Le relazioni, redatte su modello predefinito dal sindaco e dal presidente del consiglio ai fini dell'omogeneità di lettura, sono presentate entro il 31 luglio di ogni anno. Alla relazione, oltre alle note e considerazioni dei rappresentanti, sono allegati il bilancio consuntivo dell'anno trascorso e la relazione del collegio sindacale. I sindaci revisori, di nomina del comune, che devono operare in base alle disposizioni del codice civile e delle leggi speciali nonché degli statuti, sono tenuti a relazionare su fatti e procedure ritenute non regolari.

5. Le norme di cui al presente articolo si applicano, per le parti applicabili, anche alle nomine di competenza del consiglio comunale.

Art. 84

Astensione obbligatoria

1. I consiglieri devono astenersi dal prender parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini fino al quarto grado, ovvero negli altri casi previsti dalla normativa. Gli assessori, negli stessi casi, devono astenersi dal partecipare alla seduta del consiglio.

Art. 85

Pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali

1. Le disposizioni concernenti la pubblicità della situazione patrimoniale dei consiglieri comunali sono contenute in apposito regolamento.
2. Le disposizioni si applicano anche agli assessori comunali e ai rappresentanti del comune in enti, aziende, società e istituzioni.

Art. 86

Pubblicità delle spese elettorali

1. La documentazione relativa alla situazione economica e associativa ed a quella relativa alle spese elettorali, da presentare ai sensi della normativa vigente, è depositata presso la segreteria generale ed è da questa trasmessa alla presidenza del consiglio comunale.

CAPO XXII

ENTRATA IN VIGORE

Art. 87

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi della deliberazione esecutiva con la quale è stato approvato.
2. Dall'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate le precedenti disposizioni regolamentari per il consiglio comunale e, in particolare, le disposizioni di cui alle deliberazioni del consiglio comunale n. 427 del 15 dicembre 1980, n. 10 del 25 febbraio 1981, n. 202 del 30 marzo 1983, n. 69 del 10 novembre 1987, n. 80 dell'11 ottobre 1999, n. 104 del 13 dicembre 1999, n. 84 del 16 settembre 2002.
3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore sono adottati i provvedimenti necessari per adeguare le commissioni consiliari alle nuove disposizioni.